

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 28-1063

**Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. Comuni di VALDENGO (BI). Approvazione del Regolamento Edilizio.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il Comune di Valdengo (BI), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 04/08/2014, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;

constatato che:

- il Regolamento Edilizio deliberato dal Comune è sottoposto all'approvazione regionale in assenza della dichiarazione, da parte del Consiglio Comunale, di conformità dello stesso al testo Tipo approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;
- il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio si è favorevolmente espresso, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. 19/99, con parere n. 25959 in data 19/11/2014;
- il Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio con relazione in data 26/01/2015, ha ritenuto meritevole di approvazione il Regolamento Edilizio del Comune di Valdengo (BI), adottato con deliberazione consiliare n. 28 in data 04/08/2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della L.R. 19/99, delle seguenti modifiche necessarie ad adeguarne i contenuti alle disposizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

All'art. 2:

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico ovvero dal Responsabile del Procedimento senza diritto di voto e da massimo 7 (sette) componenti, eletti dal Consiglio comunale. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i componenti della Commissione stessa aventi diritto di voto; con lo stesso provvedimento di nomina può essere individuato anche un vice-presidente.

All'art. 3:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione Edilizia ha competenza su tutti gli interventi edilizi solo per l'aspetto urbanistico edilizio. Gli interventi edilizi che ricadono nelle aree del territorio comunale soggette al vincolo paesaggistico ambientale, ovvero tra gli insediamenti residenziali a carattere ambientale-storico-artistico-documentario individuati ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i, dovranno ottenere anche il parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

- al comma 3 è stralciato il testo che recita "...degli interventi indicati dal documento di cui al successivo comma 6),..."

- al comma 3 è aggiunto il seguente periodo che recita: "L'eventuale richiesta di parere alla Commissione Edilizia non deve costituire aggravamento del procedimento o consentire l'interruzione della decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori".

All'art. 31:

- è inserito il comma 5 che recita: Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio privato coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

vista la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009, n. 267-31038;

preso atto del parere favorevole n. 25959 in data 19/11/2014, espresso dall'ASL BIELLA;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, ai sensi del 6° comma dell'art. 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio del Comune di Valdengo (BI), adottato con deliberazione consiliare n. 28 in data 04/08/2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio" delle seguenti modifiche necessarie ad adeguarne i contenuti alle disposizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni:

All'art. 2:

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico ovvero dal Responsabile del Procedimento senza diritto di voto e da massimo 7 (sette) componenti, eletti dal Consiglio comunale. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i componenti della Commissione stessa aventi diritto di voto; con lo stesso provvedimento di nomina può essere individuato anche un vicepresidente.

All'art. 3:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La Commissione Edilizia ha competenza su tutti gli interventi edilizi solo per l'aspetto urbanistico edilizio. Gli interventi edilizi che ricadono nelle aree del territorio comunale soggette al vincolo paesaggistico ambientale, ovvero tra gli insediamenti residenziali a carattere ambientale-storico-artistico-documentario individuati ai sensi della L.R. 56/77 smi, dovranno ottenere anche il parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio.

- al comma 3 è stralciato il testo che recita "...degli interventi indicati dal documento di cui al successivo comma 6),..."

- al comma 3 è aggiunto il seguente periodo che recita: "L'eventuale richiesta di parere alla Commissione Edilizia non deve costituire aggravamento del procedimento o consentire l'interruzione della decorrenza dei termini per l'inizio dei lavori".

All'art. 31:

- è inserito il comma 5 che recita: Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio privato coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)